

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Gruppo Nazionale Leone di San Marco Marina MilitareArticolo I
SEDE

L'Associazione ha sede legale in Firenze, Via Zanobi da Strada n. 15/25.

Articolo II
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, non persegue fini politici, non ha scopi di lucro e, pertanto, non potrà essere condizionata o guidata da alcuna entità esterna, collettiva o singola che sia.

Essa realizza la propria azione soltanto attraverso la libera e consapevole partecipazione dei singoli soci per mezzo degli Organi eletti dalla collettività dei soci.

Può perseguire i propri scopi anche attraverso la partecipazione o collaborazione con altre Associazioni, Circoli, Consorzi o Enti Associativi, aventi, in genere analoghe caratteristiche e/o scopi.

In particolare l'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a) mantenere vive le tradizioni e la storia dei Reparti della Marina italiana inquadrati sotto il nome di "San Marco" (in seguito indicati per brevità "San Marco"), con l'intento di consolidare i vincoli fra tutti coloro che vi hanno appartenuto;
- b) promuovere e consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve militari che hanno avuto l'onore e il privilegio di fregiarsi del distintivo del Leone Alato di San Marco;
- c) mantenere vivo il culto della Patria e il senso dell'onore, conservare e celebrare la memoria dei Caduti per la Patria e dei luoghi consacrati al loro sacrificio, tra cui, in particolare, il Cimitero Militare di Altare intitolato al nome di San Marco;
- d) promuovere iniziative per far conoscere la storia e le tradizioni che hanno legato e legano il nome di San Marco alla Marina Militare italiana, anche per mezzo di pubblicazioni, articoli e conferenze;
- e) editare pubblicazioni senza fini di lucro.

L'Associazione nasce come unione spontanea di persone che condividono gli scopi sopradetti e si propone di svolgere attività culturali, ricreative e di solidarietà, creando occasioni d'incontro per scambi d'idee, conoscenze, esperienze.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione potrà, dietro delibera del Consiglio Direttivo, acquisire, locare o gestire impianti e/o idonee strutture.

L'Associazione potrà svolgere attività di promozione culturale inerente la Marina Militare, organizzare gare e tornei, anche con altre Associazioni aventi analoghe caratteristiche.

Articolo III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente dell'Associazione

- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti

Articolo IV SOCI

Sono riconosciuti come soci dell'Associazione costituita con il presente atto, su semplice domanda d'iscrizione, tutti gli associati alle due associazioni: Forza Anfibia della Marina italiana - San Marco e Veterani del Btg San Marco-Leone Alato, Sono ugualmente riconosciuti soci dell'associazione costituita col presente atto, i soci dell'Associazione Divisione Fanteria di Marina San Marco, della RSI.

Sono riconosciuti come soci anche coloro che abbiano militato in reparti di Fanteria di Marina che, comunque abbiano posseduto fregi riferibili al Leone di San Marco.

I soci sono suddivisi in Sezioni definite con criteri di territorialità o di pregressa appartenenza a reparti della Marina con caratteristiche tradizionali proprie.

Le sezioni territoriali sono individuate dal Consiglio Direttivo (per brevità CD) in base a criteri geografici e, per quanto possibile, di equilibrio numerico, con facoltà di successive modifiche qualora l'adesione di nuovi soci le rendesse opportune; ai fini della territorialità vale il domicilio dichiarato dal socio, che, peraltro potrà chiedere, motivando in base ai propri trascorsi o a condizioni contingenti, di essere iscritto ad altra sezione.

Le sezioni a carattere tradizionale sono attualmente individuate come segue:

Divisione san Marco (RSI)

Reggimento San Marco (sino al 1955).

Queste sezioni risulteranno operative ove raggiungano un'adeguata consistenza numerica; il C.D. potrà istituire altre sezioni a carattere tradizionale se ne riconoscerà i presupposti.

Ogni sezione, con le modalità che verranno precisate nel Regolamento di Sezione, esprimerà un comitato di sezione (per brevità: Comitato), ed un Presidente che sarà membro del C.D.; le sezioni con un numero di soci ordinari superiore al 20% del totale dei soci ordinari, designeranno un ulteriore membro del Comitato a far parte del C.D.

I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Aggregati.

Rientrano tra i soci ordinari tutti coloro che appartengono o siano appartenuti con qualsiasi grado o mansione, ai reparti della Marina Militare italiana, inquadrati sotto le insegne del Leone di San Marco.

Rientrano tra i soci onorari le persone fisiche e/o Enti che contribuiscono alle finalità dell'Associazione, le vedove e gli orfani dei caduti dei suddetti reparti.

Rientrano, infine, tra i soci aggregati, coloro, che pur non appartenendo alle due precedenti categorie, mostrino di condividere lo spirito e gli scopi dell'Associazione.

Le domande d'iscrizione quale socio ordinario, corredate dei dati relativi all'appartenenza al San Marco, devono essere presentate al pertinente Comitato che, verificata la correttezza dei dati, la trasmetterà al Segretario per essere sottoposta, nel più breve tempo possibile, al C.D. che sentito il parere dei Probi Viri , deciderà circa l'ammissione. La decisione sarà comunicata agli interessati che, in caso d'accoglimento, saranno tenuti a versare la quota associativa.

Le proposte per le iscrizioni dei soci onorari, opportunamente motivate, possono essere fatte da soci ordinari, anche in comunione tra loro, e vanno inoltrate, come per i soci ordinari. La decisione del C.D. verrà comunicata al socio proponente e se affermativa, anche al socio onorario con lettera firmata dal Presidente.

La domanda d'iscrizione per i soci aggregati dovrà essere corredata di lettera di presentazione di almeno due soci ordinari, che si rendono garanti dei requisiti del candidato; il C.D. deciderà in merito comunicandolo sia all'interessato che ai soci proponenti, riservandosi di motivare o meno l'eventuale mancato accoglimento della domanda.

I soci provenienti dalle succitate associazioni menzionate, mantengono le qualifiche già possedute nelle associazioni di provenienza.

Solo i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali e le strutture utilizzate dall'associazione a fini culturali, ricreativi e, comunque, atti al perseguimento degli scopi associativi.

Ogni socio ha il dovere di osservare le regole dettate dal presente Statuto o dal C.D. o dal Comitato di pertinenza.

Articolo V DECADENZA DALLA POSIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, rinuncia, morosità ed altri gravi motivi d'incompatibilità con l'appartenenza all'Associazione.

La rinuncia è libera e va comunicata per iscritto al C.D. tramite la sezione d'appartenenza. Essa ha effetto al termine dell'anno in corso, purché comunicata con tre mesi d'anticipo.

La decadenza per morosità è decretata dal C.D., dopo che la morosità si è protratta oltre sei mesi e viene comunicata al socio a mezzo di raccomandata a/r. Il socio escluso per morosità può chiedere la riammissione presentando apposita istanza e versando le quote annuali scadute e non corrisposte. Sulla riammissione deciderà il C.D. con provvedimento motivato, di cui si darà comunicazione all'interessato.

Gravi motivi che possono comportare la decadenza del socio sono essenzialmente la violazione delle norme statutarie e l'indegnità, che si configura anche nell'esplorazione di atti contrari o comunque nocivi allo spirito, all'immagine e agli scopi dell'associazione.

Comportamenti indegni sono in particolare considerati:

- Vilipendio della Patria e della Bandiera
- Attività e atteggiamenti lesivi del decoro e dell'immagine dell'associazione
- Comportamenti contrari allo spirito di probità, dignità e decoro che devono essere propri d'ogni appartenente all'associazione.

Il C.D., venuto a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della decadenza, deferirà il socio al Consiglio dei Probi Viri, dandone comunicazione all'interessato con raccomandata a/r, dando facoltà di essere ascoltato.

In seguito, dopo un'attenta valutazione, il Collegio dei Probi Viri deciderà in merito, con provvedimento motivato e irrevocabile che verrà comunicato all'interessato con raccomandata a/r a firma del Presidente dell'Associazione; in nessun caso i soci decaduti o esclusi avranno diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate all'Associazione.

Articolo VI FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle quote versate dai soci e dai loro contributi straordinari o che siano pervenute all'Associazione per eventuali avanzi di gestione. Fanno parte del fondo comune tutti i beni dell'Associazione per gli introiti di cui sopra o per cessione da parte di terzi. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo VII QUOTA ASSOCIATIVA

I soci ordinari e aggregati sono tenuti a versare una quota d'iscrizione e, negli anni successivi, una quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dal C.D., che stabilirà anche l'aliquota di pertinenza delle Sezioni; per la quota annuale il termine per il versamento è il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo VIII ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote; solo i soci ordinari hanno diritto al voto; i soci onorari e aggregati possono intervenire nell'Assemblea con diritto di parola ma non di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal vice-presidente più anziano d'età e, in mancanza di questi, dal più anziano tra i membri del C.D. presenti.

Di quanto trattato in assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario nominato per l'occasione dal presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal C.D. in via ordinaria una volta ogni anno solare, entro il mese di giugno (salvo diversa motivata decisione), nel luogo di volta in volta stabilito, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività per il futuro.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria dal C.D. di iniziativa dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei soci ordinari in regola con i versamenti delle quote, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è convocata con lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a tutti i soci, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento; il socio che non partecipa all'assemblea può far valere il suo diritto di voto, con delega ad altro socio ordinario; non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio, né sono ammesse deleghe a favore dei membri del C.D. o del Collegio dei revisori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando risulta presente (fisicamente o per delega) almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; trascorsa un'ora da quella indicata nella lettera, l'Assemblea è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto. L'Assemblea può deliberare a maggioranza, salvo che per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell'associazione, ove è prevista una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

L'Assemblea è sovrana ed ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sull'elezione del presidente dell'Associazione;
- c) sull'elezione dei membri del Collegio dei Probi Viri;
- d) sui rendiconti economico-finanziari;
- e) sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- f) sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) su ogni altro argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Articolo IX PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è direttamente eletto dall'Assemblea, fra i soci ordinari; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e fa parte di diritto del C.D. che presiede, promuovendone e coordinandone l'azione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo X CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è costituito dai membri designati dai Comitati, dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e provvederà a nominare nel proprio ambito, uno o più vice-presidenti dell'Associazione, nonché il Segretario e il Tesoriere.

Il C.D. così costituito dura in carica tre anni; qualora un consigliere venisse a mancare durante il triennio, il Comitato pertinente provvederà a designare il sostituto. Se il consigliere venuto a mancare rivestiva una delle cariche, il C.D. provvederà alla nomina del successore.

Il C.D. ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e, pertanto:

- . Provvede alla gestione dell'associazione nei limiti del bilancio e secondo l'indirizzo deciso dall'Assemblea, con facoltà di compiere ogni atto d'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- . Appronta le varianti suggerite da criteri di equilibrio numerico o, comunque ritenute opportune, alla configurazione territoriale o tradizionale dei Comitati.
- . Definisce le competenze delle sezioni, cui assegna deleghe permanenti od occasionali.
- . Adotta le delibere relative l'ammissione o decadenza dei soci.
- . Redige i rendiconti economici che sottopone al controllo dei revisori dei conti.
- . Predisporre il programma dell'attività futura dell'associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- . Stabilisce l'entità delle quote sociali e dell'aliquota da riservare alle sezioni, nonché quelle per l'utilizzo di servizi specifici e degli eventuali contributi straordinari necessari al perseguimento degli associativi.
- . Il C.D. si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno tre consiglieri.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno e a firma del Presidente devono:

- . Essere diramati dal Segretario almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza, dal più anziano dei vice-presidenti o, mancando questi, dal più anziano dei consiglieri; il Presidente della riunione nomina il segretario della stessa.
- . La riunione è valida quando è presente la metà dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
- . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
- . Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade dalla carica e dovrà essere sostituito in via definitiva a cura del pertinente Comitato.
- . Delle riunioni del C.D. è redatto a cura del segretario della riunione, un verbale da conservarsi in apposito registro.
- . Il C.D. può chiedere ad ogni socio di partecipare alla riunione, ove ne ravvisi l'opportunità, così come ogni socio può chiedere di assistere alla riunione del C.D., che peraltro si riserva di accettare.

Articolo XI COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea. I Revisori, anche disgiuntamente, controllano periodicamente la contabilità e la consistenza del fondo dell'Associazione e le relazioni semestrali pervenute dalle sezioni e ne riferiscono in Assemblea.

I Revisori, per adempiere le loro funzioni, hanno il diritto d'ottenere dal C.D., a semplice richiesta, ogni informazione e documentazione contabile.

Il Collegio dovrà presentare all'Assemblea una relazione sul rendiconto economico finanziario redatto dal C.D.

Articolo XII COLLEGGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da cinque soci eletti a tale incarico dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali; le candidature saranno avanzate dalle Sezioni, che potranno esprimere un solo candidato.

Il Collegio dei Probiviri è delegato a verificare le condizioni d'ammissibilità delle domande d'iscrizione, la probità degli associati e a dirimere eventuali dispute insorte fra i soci o altri organi sociali, esprimendo giudizi che hanno valore vincolante.

Articolo XIII COMITATO DI SEZIONE

Il Comitato di Sezione, composto di massima da cinque soci, eletti dagli iscritti nella sezione stessa, dura in carica tre anni.

L'elezione dovrà avvenire in previsione dell'Assemblea Generale in cui sono rinnovate le cariche sociali, così che il periodo in carica coincida con il periodo di carica degli altri organi sociali. Il Comitato avrà il compito di collaborare col C.D. per il perseguimento degli scopi associativi, mantenendo con esso stretti rapporti, e di gestire i fondi derivanti dall'aliquota di competenza delle quote associative o di altri proventi.

Il rendiconto di gestione deve essere inviato semestralmente al C.D. che lo estenderà al Collegio dei Revisori dei Conti.

I Comitati agiranno in base a deleghe permanenti od occasionali loro conferite dal C.D. e, nell'ambito delle deleghe, potranno attuare iniziative autonome che prevedano interventi esterni, che non siano in contrasto con gli scopi e i comportamenti propri dell'Associazione, informando preventivamente il C.D.

Articolo XIV CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia tra soci o tra loro e l'Associazione o gli Organi Sociali o tra questi ultimi al proprio interno o con l'Associazione, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dai patti sociali, salvo casi di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà demandata al collegio dei Probi Viri che provvederà in modo inappellabile e senza formalità di procedure, nel rispetto del

contraddittorio tra le parti e la cui decisione viene sin d'ora assunta come accordo tassativo tra le parti.

Articolo XV ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare; entro tre mesi dalla sua chiusura il C.D. ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario da presentare all'assemblea dei soci.

Il rendiconto, appena redatto, deve essere immediatamente trasmesso al Collegio dei Revisori, affinché questi possano predisporre la relativa relazione. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ciascun socio ordinario ha diritto di avere copia del rendiconto che l'Assemblea è chiamata ad approvare, oltre la copia della relazione dei revisori.

Articolo XVI DURATA E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può solo essere deliberato dall'assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 10.

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, senza possibilità di eccezione alcuna, dovrà essere destinati ad altra Associazione con finalità analoghe o con scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo XVII RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile, in materia di Associazioni, alle leggi vigenti che regolano la materia, nonché ai principi generali di Diritto.